

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3821-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 maggio 2016 (v. stampato Senato n. 2228)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DELRIO)

NOTA: Il presente stampato contiene le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 3821. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in data 22 giugno 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 3821.

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

—

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016

—————
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 maggio 2016
—————

(Relatore per la maggioranza: **TANCREDI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3821 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 37 articoli, reca un contenuto in larghissima parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 – che ha riformato il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 – e contiene, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, non appare invece riconducibile la disposizione di delega al Governo contenuta all'articolo 24, comma 11 e seguenti, in materia di incentivi in favore delle imprese marittime che, in base all'articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbe essere inserita nell'ambito della legge di delegazione europea;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il disegno di legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l'ordinamento, in ragione del fatto che il disegno di legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, si riscontrano invece:

all'articolo 5, comma 1, che, nel prevedere che le SOA debbano avere una sede nel territorio della Repubblica, interviene in via non testuale sull'ambito applicativo di una norma di recentissima approvazione, ossia sull'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il così detto nuovo codice dei contratti pubblici, nonché sull'articolo 64 del regolamento di attuazione del precedente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

all'articolo 18, che, nell'introdurre disposizioni sanzionatorie per i casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, incide in via non testuale sull'ambito applicativo del decreto legislativo n. 162 del 2007, istitutivo di tale Agenzia;

all'articolo 24, dove i commi da 6 a 10 modificano il regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime senza intervenire sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e in particolare sull'articolo 157, comma 3;

infine, all'articolo 10 – che modifica la disciplina del permesso di soggiorno individuale per minori stranieri – mentre il comma 1 è formulato in termini di novella al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 detta una disposizione di carattere transitorio, di cui andrebbe valutata la riformulazione in termini di novella al citato testo unico, per mantenere l'unitarietà della disciplina;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con specifico riguardo al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 24, comma 11, prevede che la delega al Governo in materia di incentivi in favore delle imprese marittime debba essere esercitata entro il 31 luglio 2016; al comma 13, ultimo periodo, stabilisce che – qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente – tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi; al comma 14, prevede che la delega integrativa e correttiva possa essere esercitata nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11. A tale proposito, si osserva che la congruità del termine a data fissa del 31 luglio 2016 andrebbe valutata alla luce della data di approvazione e di entrata in vigore della legge; con riferimento invece alla previsione del ricorso alla così detta « tecnica dello scorrimento », che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla « tecnica dello scorrimento » e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il disegno di legge, all'articolo 35, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 – che demanda l'attuazione delle disposizioni recate da tale articolo, in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, ad un regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – prevedendo che l'attuazione di tali disposizioni sia invece affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, « da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »; in proposito,

si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come peraltro stabiliva la norma novellata;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

alcune delle disposizioni del disegno di legge hanno efficacia retroattiva; tra di esse, quelle che intervengono nella materia tributaria derogano implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo» (si vedano, in proposito, l'articolo 23, comma 2, l'articolo 26, comma 3, e l'articolo 28); con specifico riguardo all'articolo 28, comma 6, che prevede che le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, di cui il medesimo articolo dispone l'abrogazione dal 1° gennaio 2016, «continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti», non è chiaro a quali anni si intenda fare riferimento e, in particolare, se si intenda fare riferimento a tutti gli anni di vigenza del decreto legislativo n. 84 del 2005;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); reca invece in allegato l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si precisa che: «*Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea. [...]*» e che, «*Successivamente all'entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR [verifica di impatto della regolamentazione] sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione*»;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e della proprietà e della chiarezza della formulazione:

– per quanto detto in premessa, ove non sia possibile trasferire nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea (S. 2345), all'esame del Senato, i contenuti dell'articolo 24, commi da 11 a 15 – che, recando una disposizione di delega al Governo, non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della suddetta

delega, al comma 13, si valuti la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla « tecnica dello scorrimento » del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 11, un termine congruo per il suo esercizio;

– per quanto detto in premessa, all'articolo 28, comma 6, si dovrebbe chiarire a quali anni si intenda fare riferimento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

– per quanto detto in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), capoverso 3, che sostituisce il vigente comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 – che affida l'attuazione delle disposizioni da esso recate ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – prevedendo invece che l'attuazione delle medesime disposizioni sia disposta con una fonte atipica del diritto, ovvero con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale sull'ordinamento vigente in termini di novella del medesimo.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821);

preso atto, in particolare, dell'articolo 10, in materia di « Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri », la cui finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3821 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016,

apprezzati i risultati che ne deriverebbero ai fini della riduzione delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia;

sottolineata, in particolare, la rilevanza dell'articolo 1, finalizzato a rimuovere i profili valutati dalla Commissione europea come discriminatori nella normativa italiana in materia di etichettatura di origine delle miscele di oli d'oliva originari di più di uno Stato membro dell'UE o di un Paese terzo, e dell'articolo 10, relativo al permesso di soggiorno individuale per i minori stranieri e finalizzato a far sì che il minore fino al quattordicesimo anno di età non debba essere necessariamente iscritto nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, sotto i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 »;

considerato che il provvedimento nei vari Capi di cui è composto non reca disposizioni riferite a materie di stretta competenza della Commissione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul complesso del disegno di legge;
per quanto riguarda i profili finanziari,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che:

– i criteri utilizzati sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari dell'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, comunque di natura prudenziale, derivano dall'analisi di casi verificatisi nel recente passato e presi come modello di riferimento per la quantificazione degli oneri;

– il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, presenta le necessarie disponibilità per garantire la copertura degli oneri recati dal predetto articolo 9, dall'articolo 10, in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, dall'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, dall'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, dall'articolo 36, comma 1, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali;

– l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 4, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate;

– l'onere autorizzato all'articolo 10, comma 4, si riferisce alla copertura del costo dei permessi di soggiorno rilasciati durante il periodo di sperimentazione che si esaurisce con l'entrata in vigore del presente provvedimento, mentre non ci saranno altre maggiori spese, in quanto i costi del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, sono posti a carico dei richiedenti, che sono tenuti a corrisponderne l'importo fissato con apposito decreto interministeriale;

– con riferimento agli articoli da 11 a 16, in materia di diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, si conferma l'idoneità del meccanismo previsto dall'articolo 14 che, attraverso la riduzione proporzionale dell'indennizzo nel caso di insufficienza di risorse, prevede una integrazione delle somme non percepite negli anni successivi;

– all'articolo 16, comma 4, la riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza

del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, ai fini della copertura dell'onere derivante dal predetto articolo 14, non determina riflessi negativi sull'attuazione della procedura di ricollocazione del personale di area vasta interessato dalle procedure di mobilità, restando inteso che la somma di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia da ritenere come annua;

– gli adempimenti previsti dall'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, saranno svolti dalla medesima Agenzia nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– il Fondo per interventi strutturali di politica economica, a valere sul quale si provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle esenzioni disposte a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, di cui all'articolo 20, presenta le necessarie disponibilità ed il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

– ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili alle piante aromatiche, prendendo in considerazione le dichiarazioni IVA 2014, per quanto riguarda il basilico, il rosmarino e la salvia freschi, destinati all'alimentazione, si prevede un lieve aumento di gettito, mentre per l'origano e per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia si prevede una perdita di gettito, per cui nel complesso le modifiche comportano effetti negativi di trascurabile entità in ogni caso rientranti nel limite dell'onere indicato al comma 2 dell'articolo 21 in euro 135.000 a decorrere dal 2016, fermo restando che tale importo deve intendersi come annuo;

– l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile a decorrere dal periodo di imposta 2016, posto che le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovevano essere versate dai consorzi entro il 16 giugno scorso, ossia prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

– con riferimento all'articolo 24, recante modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, appare poco probabile il determinarsi di minori plusvalenze rispetto a quelle che si sarebbero rilevate in assenza del nuovo regime, anche considerando che con il nuovo sistema non possono emergere minusvalenze che invece a legislazione vigente sarebbero andate a compensare le ipotetiche maggiori plusvalenze;

– la sanzione del 50 per cento, comminata alle imprese marittime che non hanno provveduto agli obblighi di formazione dei

cadetti, di cui al comma 6 del predetto articolo 24, deve intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso;

– le fattispecie interessate dall'articolo 26, in materia di regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, sono estremamente limitate e marginali e pertanto, dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione, sostanzialmente, non determina effetti di gettito;

– all'articolo 27, recante disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime, l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001 – richiesta dalla Commissione europea in quanto eventuali erogazioni sono in ogni caso giudicate incompatibili con il mercato comune – non incide sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionate in capo ai destinatari;

– i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere relativo alle ritenute IRPEF, di cui al comma 5 dell'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, si fondano sui dati delle dichiarazioni IVA 2013, presentate nel 2014, da cui si evince un incremento delle entrate in termini di cassa pari a 1,6 milioni di euro per il 2017, 2,3 milioni di euro per il 2018, 2,06 milioni di euro per il 2019;

– la stima degli effetti derivanti dal passaggio, per i tartufi, dall'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento a quella ridotta del 10 per cento è stata invece elaborata sulla base delle dichiarazioni IVA 2013 presentate nel 2014, pervenendo ad una perdita di gettito stimata di circa 4.260.000 euro in ragione d'anno;

– considerando quindi complessivamente le imposte dirette ed indirette si configurano minori entrate pari a 2,66 milioni di euro per il 2017, 1,96 milioni di euro per il 2018, 2,20 milioni di euro a decorrere dal 2019, restando inteso che tale onere deve essere considerato come annuo;

– il commissario straordinario, cui non spetta alcun compenso, potrà svolgere le attività previste dall'articolo 35, relative al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– le assunzioni previste dall'articolo 36, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, avverranno, con il corrispondente incremento della dotazione della pianta organica della Consob, nel numero massimo di 15 unità;

– in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Consob, sono stati accantonati gli importi, corrispondenti agli oneri indicati al predetto comma 3 dell'articolo 36, necessari a far fronte alle esigenze di personale connesse al funzionamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob;

— pertanto, l'assunzione delle 15 unità da destinare a tale organismo troverà piena copertura finanziaria nelle risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2016 – 2018 approvato a fine dicembre 2015, senza alcuna esigenza, quindi, di dover ricorrere ad eventuali richieste a carico del Bilancio dello Stato;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3821, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016;

segnalata, in linea generale, la rilevanza del provvedimento, il quale costituisce uno strumento fondamentale per assicurare il corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in quanto esso apporta all'ordinamento giuridico italiano le integrazioni e modifiche necessarie a consentire la chiusura di procedure di pre-infrazione e di infrazione avviate dagli organismi dell'Unione europea nei confronti dell'Italia;

sottolineato come il disegno di legge sia stato radicalmente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, inserendovi numerosi disposizioni, alcune delle quali attinenti agli ambiti di competenza della Commissione;

rilevato come il provvedimento intervenga su diverse questioni rilevanti rispetto ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnatamente per quanto riguarda gli articoli 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 36;

evidenziata l'opportunità di favorire la rapida approvazione definitiva del disegno di legge, al fine di evitare la condanna dell'Italia in relazione a molte procedure di infrazione comunitarie in essere,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, nella seduta del 24 maggio 2016, il disegno di legge n. 3821 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016,

delibera il

NULLA OSTA

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3821 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato),

premesso che:

l'articolo 17 del disegno di legge modifica la disciplina del Registro internazionale italiano, nel quale sono iscritte le navi adibite

esclusivamente a traffici commerciali internazionali, consentendo l'iscrizione delle navi in regime di sospensione di bandiera a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti comunitari, prima prevista per le sole navi appartenenti a soggetti di Paesi extracomunitari e solo con riferimento a navi iscritte in registri di paesi extracomunitari, anche nel caso in cui le navi appartengano a un soggetto comunitario o la sospensione sia avvenuta con riferimento al registro di un paese comunitario, superando in tal modo la discriminazione a svantaggio dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea;

L'articolo 18, superando il vuoto normativo derivante dalla mancata adozione di alcuni decreti legislativi previsti dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, definisce l'entità delle sanzioni che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) può irrogare nei casi di inosservanza delle prescrizioni da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore, relative alla gestione della circolazione ferroviaria, al funzionamento e alla manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, ai requisiti e alla qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria e ai certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, nonché alle autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura. In caso di inosservanza degli obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione all'Agenzia, le sanzioni si applicano ai soli operatori ferroviari;

L'articolo 19, al fine di superare una procedura di preinfrazione (EU Pilot 7192/14/TAXU) aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per mancata osservanza di obblighi contenuti nella normativa europea di riferimento, introduce nell'ordinamento nazionale l'esenzione esplicita dal pagamento della tassa automobilistica, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia, dei veicoli utilizzati da studenti che li abbiano immatricolati nello Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), in cui risiedano abitualmente e con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni;

L'articolo 20 dispone la cancellazione del diritto fisso di importazione e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, superando l'incompatibilità di tali oneri con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, ratificato in Italia con legge 7 gennaio 2008, n. 10 ed eliminando gli effetti discorsivi derivanti dalla differente applicazione della normativa sul diritto fisso di importazione nei diversi porti italiani;

L'articolo 24 novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (la cosiddetta *tonnage tax*), prevedendo le seguenti modifiche alla disciplina attualmente vigente: è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime d'imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi

riammessi; è rafforzata la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi acquistate prima dell'entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio; è infine prevista la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di somme dovute per obblighi formativi del personale;

al fine di definire un sistema maggiormente competitivo e favorire la salvaguardia della flotta nazionale, il medesimo articolo 24, al comma 11, conferisce al Governo una delega ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, secondo criteri di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

in particolare, il criterio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 12 del medesimo articolo 24 è volto a circoscrivere l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi previsti in favore del personale marittimo, nonché il regime della *tonnage tax* alle sole navi traghetto che imbarchino soltanto personale comunitario e siano adibite indistintamente ad attività di cabotaggio o a viaggi internazionali;

la previsione richiamata, pur essendo finalizzata alla salvaguardia occupazionale dei marittimi italiani e comunitari, rischia di produrre effetti di delocalizzazione di compagnie di navigazione iscritte al Registro internazionale italiano, nella misura in cui pone vincoli fortemente restrittivi rispetto alla possibilità di usufruire dei benefici fiscali e previdenziali in questione;

appare opportuno pertanto apportare alcuni correttivi volti a rivedere la formulazione del criterio di delega di cui alla citata lettera *b*), nel senso di prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce; occorre altresì prevedere che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l'articolo 27, al fine di sanare una procedura in materia di aiuti di Stato aperta dalla Commissione europea, reca la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, che dispongono, rispettivamente, un credito d'imposta a beneficio delle imprese marittime per investimenti volti al rinnovo e all'ammodernamento delle unità navali e misure di sostegno al finanziamento a favore delle imprese armatoriali,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

si riveda la formulazione del criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 24 nel senso di prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce; si preveda altresì che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115/2015) ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del « terzo pacchetto energia » che hanno risposto alla maggior parte dei rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2286 e prioritariamente volte a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico;

osservato che l'articolo 33 della legge europea 2015-2016, a seguito di successive osservazioni della Commissione europea, apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2286,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3821, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, approvato dal Senato della Repubblica;

espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nella sezione II del Capo III del provvedimento, che, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconoscono il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introducendo disposizioni che rafforzano il contrasto del fenomeno del cosiddetto « caporalato »;

rilevato che ai commi da 11 a 15 dell'articolo 24 il disegno di legge delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, prevedendo, in particolare, al comma 12, lettera b), l'estensione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, alle imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario, con riferimento alle navi traghetto per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare;

osservato che l'articolo 30 riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;

evidenziato che la Commissione europea, con l'apertura della procedura precontenziosa EU-Pilot 7622/15/EMPL ha segnalato la necessità di esplicitare nella normativa vigente che il subentro nell'appalto si configura come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro sia accompagnato oltre che dal passaggio del personale da un trasferimento di beni di « non trascurabile entità »;

ricordato che la norma oggetto della novella di cui all'articolo 30 è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso che essa non esclude il fatto che, qualora ricorrano specifici presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;

rilevato che l'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda assume rilievo ai fini della

tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;

osservato che il tema del corretto recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti era stato più volte segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano, svolta da questa Commissione e conclusasi sul finire dell'anno 2014;

apprezzato, pertanto, l'intervento legislativo che, limitando la portata del vigente articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dispone che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda sia subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

si segnala l'esigenza di assicurare una costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come troppo spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nei servizi oggetto dell'appalto;

in relazione alle disposizioni dell'articolo 18 del provvedimento, che introducono sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si segnala, su un piano generale, l'opportunità di procedere ad una valutazione in ordine all'esigenza di riconsiderare i requisiti di accesso al pensionamento dei macchinisti alla luce delle caratteristiche particolarmente usuranti delle mansioni da loro svolte.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 3821 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 »;

considerato che esso reca norme tese a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva stessi;

considerato che esso reca norme tese a risolvere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, con particolare riferimento alla indicazione di origine di mieli originari e non originari dell'Unione europea;

considerato che esso reca norme tese a risolvere i casi EU Pilot 7292/15/TAXU e EU Pilot 7293/15/TAXU, relativamente al regime IVA sulle cessioni di basilico, rosmarino e salvia nonché di preparazioni alimentari a base di riso;

considerato che esso reca norme tese a sanare la procedura in materia di aiuti di stato n. 11/2010, riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia;

considerato che esso reca norme tese a risolvere il caso EU Pilot 8123/15/TAXU, con particolare riferimento al regime IVA applicabile all'acquisto di tartufi;

considerato che esso reca norme tese a risolvere il caso EU Pilot 6955/14/ENVI relativo all'attività venatoria,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3821, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 »;

richiamato il proprio parere espresso in data 10 marzo 2016, nel corso dell'esame presso il Senato;

considerate le novità introdotte dal Senato riguardanti:

i) la modifica del titolo del disegno di legge, che fa ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016 (e non più solo per il 2015);

ii) lo stralcio dell'articolo 3 contenente disposizioni relative all'indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura degli alimenti (Caso EU pilot 5938/13/SNCO), ora confluite in un autonomo disegno di legge S. 2228-*bis*;

iii) la modificazione testuale dei seguenti articoli: articolo 1 (Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Caso EU Pilot 4632/13/AGRI); articolo 6 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco – Caso EU Pilot 5571/13/TAXU); articolo 7 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale); articolo 18 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie); articolo 21 (Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione – Caso EU Pilot 7292/15/TAXU); articolo 24 (Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime – *tonnage tax*); articolo 33 (Terzo pacchetto energia – Procedura di infrazione 2014/2286); articolo 35 (Procedura aiuti di Stato);

iv) l'inserimento di 16 nuovi articoli relativi alle seguenti materie: immissione in commercio dei dispositivi medici, in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE (articolo 3); disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014 sulla classificazione, imballaggio, etichettatura di sostanze e miscele (articolo 4); titolo esecutivo europeo, relativo alle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro (articolo 8); permesso di soggiorno individuale per minori figli di stranieri con questi conviventi e regolarmente soggiornanti (articolo 10); indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva 2004/80/CE (articoli da 11 a 16); regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in attuazione delle direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE (articolo 26); investimenti delle imprese marittime (articolo 27); tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 (articolo 28); trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (articolo 29); diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore

(articolo 30); finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonché funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (articolo 36);

preso atto che le modifiche introdotte dal Senato incidono su materie di competenza legislativa esclusiva statale;

espresso apprezzamento per la scelta di arricchire i contenuti del provvedimento, che ora si compone di 37 articoli (rispetto ai 22 articoli del testo originario), che lo rendono idoneo a definire un numero maggiore di procedure di infrazione (4 in luogo di 2), di casi di precontenzioso (10 in luogo di 9), nonché una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato (già prevista nel testo originario) e una procedura di aiuti di Stato (quest'ultima aggiunta in Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

